Avviso di selezione per l'assegnazione di 107 annualità di borse di studio a studenti titolari di protezione internazionale o temporanea A.A. 2026/27

Art. 1 - Oggetto

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 7 gennaio 2025 per la realizzazione del progetto «Capacity building della Formazione superiore italiana – Università, Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e Scuole Superiori di Mediazione Linguistica – per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti nella formazione di III grado», finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI 2021-2027, mette a disposizione degli studenti titolari di protezione internazionale **107 annualità di borse di studio per l'a.a. 2026/27.**

La misura è finalizzata a favorire l'accesso, la prosecuzione e il completamento dei percorsi di formazione universitaria degli studenti titolari di protezione internazionale o temporanea, sostenendone l'inclusione nel sistema universitario italiano.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca riconosce, per ciascuna annualità, una quota forfettaria pari all'importo minimo stabilito per l'a.a. 2026/27 per le borse di studio destinate agli studenti fuori sede, quantificato in 7.171,11 euro, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 175 del 10-02-2026.

L'importo è incrementato del 15% a fronte della presentazione di documentazione attestante un valore ISEE inferiore o uguale a 14.169,94 euro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le quote forfettarie sono assegnate agli Atenei che erogano le borse, eventualmente di concerto con gli Enti per il diritto allo studio, e concorrono alla copertura delle spese relative agli strumenti e ai servizi indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dando diritto al medesimo trattamento riconosciuto agli studenti idonei beneficiari di borsa per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il numero delle borse di studio potrà essere incrementato, previa valutazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a seguito dell'eventuale rimodulazione del progetto. In tal caso, si potrà procedere allo scorrimento della

graduatoria, nel rispetto dell'ordine di priorità e dei criteri di assegnazione previsti dal presente Avviso.

Le modalità di erogazione delle borse di studio sono disciplinate dal successivo articolo 6.

Art. 2 - Destinatari e requisiti di accesso

Le annualità di borsa di studio sono riservate a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere titolari di una forma di protezione internazionale riconosciuta in Italia, afferente a una delle seguenti tipologie:
    - status di rifugiato;
    - protezione sussidiaria;
    - protezione temporanea riconosciuta ai cittadini ucraini secondo la normativa vigente;
2. essere iscritti, ovvero aver presentato domanda di iscrizione per l'a.a. 2026/27, a uno dei percorsi di studio di cui al successivo articolo 4 presso un'Università italiana associata alla CRUI.

Ai fini dell'ammissione ai corsi universitari, resta ferma l'autonomia delle Università nella valutazione dei titoli di studio esteri e nelle procedure di riconoscimento finalizzate all'iscrizione dei titolari di protezione internazionale.

Art. 3 - Modalità di partecipazione all'Avviso

Per partecipare alla selezione, i candidati devono effettuare, entro le ore 23:59 del **20 dicembre 2026**, entrambi i seguenti adempimenti:

1. presentare la domanda di partecipazione compilando il seguente modulo online: Form candidatura borse di studio FAMI - a.a.2026/27
2. trasmettere all'indirizzo di posta elettronica refugees@crui.it la seguente documentazione:
    - copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
    - copia del permesso di soggiorno o di altra documentazione idonea ad attestare il possesso della protezione internazionale o temporanea riconosciuta in Italia;
    - certificato di iscrizione all'Università per l'a.a. 2026/27, qualora già disponibile, che per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovrà riportare anche l'elenco degli esami sostenuti nell'intero ciclo di studi con indicazione della data e del numero di CFU per ciascun esame.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. La mancata trasmissione della documentazione obbligatoria entro il termine previsto comporta l'esclusione dalla procedura.

La Fondazione CRUI può richiedere ai candidati integrazioni documentali o chiarimenti, assegnando un termine perentorio per la relativa trasmissione.

Art. 4 - Assegnazione delle borse di studio

Le borse di studio sono assegnate agli studenti titolari di protezione internazionale o temporanea che abbiano perfezionato l'iscrizione all'a.a. 2026/27 presso un'Università italiana associata alla CRUI entro i termini previsti dal successivo articolo 5, secondo l'ordine di priorità e i criteri di seguito indicati, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Requisiti di merito

Possono concorrere all'assegnazione della borsa gli studenti iscritti ai seguenti percorsi di studio che, alla data di scadenza dell'avviso, siano in possesso dei requisiti di merito indicati nella seguente tabella:

Percorso di studi	Anno di iscrizione	Requisito di merito
Laurea triennale Laurea magistrale Laurea magistrale a ciclo unico Foundation Year Corsi singoli	1° anno	—
Laurea triennale Laurea magistrale Laurea magistrale a ciclo unico	2° anno	15 CFU
Laurea triennale Laurea magistrale a ciclo unico	3° anno	60 CFU
Laurea magistrale	1° anno fuori corso	
Laurea magistrale a ciclo unico	4° anno	
Laurea triennale	1° anno fuori corso	90 CFU
Laurea magistrale	2° anno fuori corso	
Laurea magistrale a ciclo unico	5° anno	
Laurea triennale	2° anno fuori corso	120 CFU
Laurea magistrale	3° anno fuori corso	
Laurea magistrale a ciclo unico	6° anno o 1° anno fuori corso	150 CFU
Laurea triennale	3° anno fuori corso	

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, il possesso del requisito minimo di merito indicato nella tabella costituisce condizione necessaria per l'ammissione alla graduatoria.

Ai fini del raggiungimento delle soglie minime di merito non sono computati i CFU convalidati o riconosciuti sulla base di carriere precedenti, svolte in Italia o all'estero. Sono considerati esclusivamente i CFU effettivamente conseguiti nell'ambito del percorso di studi per il quale viene richiesta la borsa.

Possono altresì concorrere al beneficio, senza vincolo di CFU, gli studenti già immatricolati presso un Ateneo italiano in qualità di richiedenti asilo che abbiano ottenuto la protezione internazionale entro la data di scadenza del presente Avviso.

Ordine di priorità nell'assegnazione delle borse

Ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso, le borse di studio sono assegnate, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:

1. **studenti beneficiari della borsa di studio finanziata nell'ambito del progetto FAMI nell'a.a. 2025/26 che proseguono senza soluzione di continuità il proprio percorso di formazione universitaria**, ivi compresi coloro che, conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale, si iscrivono al ciclo di studi successivo;
2. **studenti che si iscrivono per la prima volta a un'Università italiana**, non avendo mai precedentemente perfezionato un'iscrizione presso un'Università italiana;
3. **studenti già iscritti presso un'Università italiana nell'a.a. 2025/26 che non abbiano beneficiato della borsa di studio finanziata nell'ambito del progetto FAMI** e che proseguano regolarmente il proprio percorso di studi, nel rispetto dei requisiti di merito sopra indicati.

Le borse sono assegnate prioritariamente ai candidati appartenenti alla categoria di cui al punto 1 e, successivamente, ai candidati appartenenti alle categorie di cui ai punti 2 e 3, secondo il relativo ordine, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

I criteri di ordinamento di seguito indicati operano esclusivamente all'interno di ciascuna categoria e non modificano l'ordine di priorità tra le categorie.

Ordine dei candidati all'interno di ciascuna categoria

Nell'ambito di ciascuna delle categorie di priorità sopra indicate, ove il numero dei candidati aventi diritto sia superiore al numero delle borse disponibili, si applicano i seguenti criteri di ordinamento:

a) **per i candidati appartenenti alla categoria 1**, sulla base del merito conseguito nell'a.a. 2025/26 e, in caso di parità, in ordine di minore età anagrafica;
b) **per i candidati appartenenti alla categoria 2**, in ordine di minore età anagrafica;
c) **per i candidati appartenenti alla categoria 3**, sulla base del merito conseguito nell'a.a. 2025/26 e, in caso di parità, in ordine di minore età anagrafica.

Ai fini dell'ordinamento di cui alle lettere a) e c), il merito è valutato secondo i criteri previsti dal presente articolo in relazione al percorso di studi frequentato.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria, contenente le informazioni identificative dei candidati ammessi e l'Ateneo di iscrizione, è pubblicata entro 20 giorni dalla scadenza del presente Avviso sul sito www.tirocinicrui.it.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Per tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria si procede alla verifica:

- del possesso della protezione internazionale o temporanea;
- dell'iscrizione universitaria all'a.a. 2026/27;
- del possesso dei requisiti di merito dichiarati, ivi compresi i CFU conseguiti;
- dell'assenza di cause di incompatibilità;
- dell'eventuale documentazione ISEE.

I candidati utilmente collocati in graduatoria che non abbiano ancora perfezionato l'iscrizione universitaria devono provvedervi entro il **15 febbraio 2027**, pena la decadenza dal beneficio.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso comporta l'esclusione dalla graduatoria e dal beneficio, fatto salvo il termine previsto per il perfezionamento dell'iscrizione universitaria. La borsa è definitivamente concessa a seguito della conferma, da parte dell'Ateneo, dell'avvenuta iscrizione dello studente all'a.a. 2026/27 e del possesso dei requisiti dichiarati.

In caso di rinuncia, esclusione o decadenza di un candidato prima della definitiva concessione della borsa, il beneficio è assegnato al candidato successivo utilmente collocato in graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Ai candidati subentranti che non abbiano ancora perfezionato l'iscrizione universitaria è assegnato un termine perentorio per provvedervi.

Art. 6 - Modalità di erogazione e anticipazione delle borse

Le borse di studio sono erogate dagli Atenei di iscrizione dei beneficiari, eventualmente di concerto con gli Enti per il diritto allo studio, secondo le modalità e le tempistiche definite dai rispettivi ordinamenti, anche mediante corresponsione dell'intero importo in denaro ai beneficiari.

Gli Atenei possono, ove lo ritengano opportuno e compatibilmente con i propri ordinamenti amministrativo-contabili, anticipare, in tutto o in parte, con risorse proprie l'importo della borsa di studio ai beneficiari, anche prima dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

A seguito dell'accreditamento delle risorse da parte del MUR, gli Atenei provvedono all'erogazione dell'intero importo della borsa di studio in denaro e/o servizi ai beneficiari. Qualora sia stata precedentemente anticipata solo una parte della borsa, l'Ateneo provvede a corrispondere al beneficiario la restante quota fino alla concorrenza dell'importo complessivamente previsto dal presente Avviso.

L'eventuale anticipazione effettuata dall'Ateneo non comporta alcuna variazione dell'importo complessivamente spettante al beneficiario né dell'importo complessivamente riconosciuto all'Ateneo nell'ambito del progetto.

Art. 7 - Incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con ogni altra borsa di studio, in denaro o servizi, erogata ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per il medesimo anno accademico.

Qualora lo studente risulti già beneficiario di borsa di studio erogata ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, o di altro intervento in denaro e/o servizi erogato da enti pubblici o privati, avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, potrà concorrere all'assegnazione della borsa di studio del presente Avviso solo in caso di rinuncia documentata all'altra borsa di studio, con obbligo di restituzione delle eventuali somme già percepite in denaro e/o servizi.

Non costituiscono causa di incompatibilità eventuali contributi straordinari o altre misure di sostegno economico aventi finalità diverse da quelle della presente borsa, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile o dall'ente erogatore.

La borsa di studio è riconosciuta per l'intera annualità a seguito della verifica dei requisiti previsti dal presente Avviso e della conferma dell'iscrizione dello studente all'a.a. 2026/27 da parte dell'Ateneo.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Decorato, Fondazione CRUI.
Per informazioni e comunicazioni: refugees@crui.it

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione, alla verifica dei requisiti, all'assegnazione e all'erogazione delle borse di studio, nonché agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal progetto.

Per l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia alla pagina: https://www.crui.it/privacy-cookies.html